



ORDINANZA MUNICIPALE

Accensione di fuochi a scopi alimentari nel comprensorio del paesaggio palustre Lucomagno-Dötra

Il Municipio di Blenio

richiamati

- art. 4 Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI)
- art. 28 Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo)
- art. 23 c-d Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
- art. 5 Ordinanza federale sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale
- art. 11 Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt)
- art. 36 norme d'attuazione del piano regolatore del Comune di Blenio sezione Olivone (NAPR Olivone),

ordina:

Art. 1 Divieto di accensione fuochi

Nel comprensorio del paesaggio palustre Lucomagno-Dötra nel territorio giurisdizionale del Comune di Blenio, è decretato un divieto d'accensione di fuochi all'aperto.

Art. 2 Punti fuoco a scopi alimentari

Nel comprensorio in località ai Pini, indicato nel piano del paesaggio come zona idonea per la ricreazione estiva (art. 36 NAPR Olivone), vengono tollerati dei piccoli punti fuoco a scopo alimentare unicamente all'interno dei comparti indicati in rosso nel piano allegato.

Art. 3 Condizione per l'accensione del fuoco

L'accensione dei fuochi come all'art. 2, è possibile unicamente alle seguenti condizioni:

- a) non è in vigore un divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto da parte dell'autorità cantonale;
- b) non è decretato un divieto locale di accensione dei fuochi a scopo alimentari;
- c) sono utilizzate postazioni già esistenti demarcate tramite apposito segnale di riconoscimento;
- d) si utilizza materiale combustibile idoneo e che genera poco fumo;
- e) sono rispettati il territorio, la flora e la fauna presenti.

Art. 4 Regole di comportamento

Sono richiamate le seguenti regole basilari di comportamento:

- a) è vietato creare nuovi focolai, bruciare rifiuti e procurarsi combustibile fresco proveniente dalla vegetazione limitrofa;
- b) verificare sempre il completo spegnimento del fuoco a fine utilizzo;
- c) non gettare cenere e brace a terra;
- d) si invita a tenere un comportamento rispettoso e consapevole.

Art. 5 Infrazioni

Le infrazioni riscontrate alle presenti disposizioni saranno segnalate all'Autorità competente che potrà applicare una procedura contravvenzionale con multa fino a fr. 20'000.—. Resta riservata l'azione penale.

Art. 6 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Olivone, 17 giugno 2020

IL MUNICIPIO

Allegata: planimetria

Adottata con risoluzione no. 252 dell'8 giugno 2020

Pubblicata agli albi comunali dal 22 giugno 2020 al 22 luglio 2020

